



CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE TASSE DI BOLLO E SU QUELLE IN
SURROGAZIONE ALLE DUE TASSE DI BOLLO E REGISTRO

Art. 42

null

Tutti indistintamente gli atti, contratti, recapiti, scritti, documenti, libri e registri di qualunque specie e denominazione soggetti alla tassa di bollo, i quali o non siano muniti di questa formalità, o portino un bollo o una marca da bollo di una tassa inferiore a quella prescritta, o infine si trovino in contravvenzione ad alcuna delle disposizioni della presente Legge, non potranno essere registrati ne' presentati in qualunque modo e ammessi a far prova in giudizio, ne' citati in atti pubblici sentenze, ordinanze o decreti giudiziali, fino a tanto che non siano muniti del bollo straordinario, della marca o del visto per bollo corrispondente alla tassa dovuta.

Le lettere di cambio, i biglietti all'ordine e gli altri recapiti di commercio, non regolarmente ed originariamente o nel tempo prescritto dalla Legge bollati, non potranno inoltre produrre alcuno degli effetti cambiari previsti dalle Leggi civili e commerciali.

Tale inefficacia, quando non sia stata eccepita dalle parti in corso di causa, dovrà essere rilevata e pronunciata d'ufficio dai Giudici.

Versione in vigore dal 9 ottobre 1874 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il testo unico delle Leggi sulle tasse di bollo e su quelle in surrogazione alle due tasse di bollo e registro
Estremi	Regio decreto 13 settembre 1874, n. 2077
Titolo	VII — Disposizioni diverse
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 1874

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/che-approva-il-testo-unico-delle-leggi-sulle-tasse-di-bollo-e-su/art-42-null/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it